

(N. 1323)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 19 gennaio 1956 (V. Stampato N. 1466)

d'iniziativa del Deputato **AMATUCCI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 GENNAIO 1956

Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali,
ai tribunali, alle procure e alle preture.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli uditori giudiziari possono essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica e nelle preture, dopo sei mesi di tirocinio.

Agli stessi non possono essere affidate funzioni di presidenti di collegi giudicanti o di capo di procura della Repubblica.

L'esercizio della facoltà indicata nei commi precedenti è limitata sino al 31 dicembre 1958 ed ha luogo previo parere favorevole del Capo della Corte.